



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



CONVENZIONE OPERATIVA TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA E L'USRC - UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE PER L'ATTIVAZIONE DI N. 1 POSTO PER IL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE E DI ECONOMIA (XXXIX CICLO)

L'Università degli Studi dell'Aquila (qui di seguito denominata “Università” o “Ateneo”), C.F. 01021630668, con sede in L’Aquila, Palazzo Camponeschi, Piazza Santa Margherita, 2 - 67100 L’Aquila, rappresentata dal Prof. Edoardo Alesse, Rettore

E

L'USRC - Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (qui di seguito denominato Ente), C.F. 93068570667, sede legale in Fossa (AQ), Piazza Gemona n. 1, rappresentata dal legale rappresentante dell'Ente, Titolare dell'USRC, Ing. Raffaello Fico,

qui di seguito anche denominate congiuntamente “Le Parti”

PREMESSO

- che l'Università degli Studi dell'Aquila ha attivato presso il Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia il Corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia della durata di tre anni;

- che con D.M. 118 del 2 marzo 2023 sono state attribuite all'Ateneo n. 25 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di corsi di dottorato accreditati ex D.M. 45/2013 - XXXVII ciclo, anno accademico 2021/2022 e da accreditare ex D.M. 226/2021 - XXXIX ciclo, anno accademico 2023/2024, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università” - Investimento 4.1 “Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale”;

- che tale intervento mira nello specifico ad aumentare la riserva di capitale umano impegnato in attività orientate alla ricerca, nelle Amministrazioni pubbliche e nel patrimonio culturale;

- che le predette borse saranno finanziate, nella misura di € 60.000 per ciascuna borsa, con i fondi del PNRR;

- che gli interventi oggetto del finanziamento di cui al D.M. 118/2023 dovranno essere:

a. coerenti con obiettivi e finalità del Regolamento (UE) 2021/241, con la strategia generale e la Scheda di dettaglio della Componente del PNRR;

b. orientati al conseguimento dei risultati misurati in riferimento a milestone e target eventualmente assegnati all'Investimento nei termini stabiliti dal Piano;

c. conformi al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell'art.17 del regolamento (UE) 2020/852 in coerenza con gli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione europea (Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01);

d. idonei ad affrontare e colmare le disuguaglianze di genere;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



e. a sostegno della partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni), modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- che l'Università e l'Ente, in data 30 marzo 2021, hanno stipulato un Accordo Quadro finalizzato alla promozione ed al coordinamento di progetti di ricerca nell'ambito delle tematiche della ricostruzione e sviluppo del territorio dei Comuni del Cratere colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il quale prevede che l'attuazione delle iniziative di volta in volta individuate nell'ambito delle finalità da esso previste avvenga mediante la stipula di specifiche convenzioni operative;

- che il D.M. 118/2023 e l'Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento, regolano la gestione, l'attuazione, gli obblighi, la rendicontazione delle attività e le modalità di erogazione dei pagamenti alle Università ammesse al finanziamento;

- che l'USRC - Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere è interessato in particolare alla seguente tematica di ricerca: "PROFILI GIURIDICI DI STRUTTURAZIONE DI UN SISTEMA DI SICUREZZA DI VIDEO SORVEGLIANZA PER UNA RETE DI COMUNI DEL CRATERE DEL SISMA 2009";

- che, a tal fine, l'Ente si è dichiarato disponibile alla stipula di apposita Convenzione operativa con l'Università

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione operativa (di seguito, la "Convenzione").

2. L'Università, sede amministrativa del Dottorato di Ricerca in Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia, si impegna ad attivare n. 1 posto di Dottorato finanziato/i ai sensi del DM 118/2023.

3. Il posto di Dottorato di Ricerca sarà messo a concorso dall'Università.

Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso di dottorato, all'erogazione della borsa di studio e agli obblighi cui è soggetto l'iscritto al suddetto corso, si fa espresso riferimento alle norme vigenti e al Regolamento di Ateneo in materia. Le parti convengono che la commissione giudicatrice per l'ammissione al Corso di Dottorato potrà essere integrata da un rappresentante designato dall'Ente in qualità di membro aggiunto esperto nella materia oggetto del tema di ricerca della borsa.

La borsa di studio sarà/saranno assegnate al/alla/ai/alle candidato/a/i/e utilmente collocato/a/i/e in graduatoria in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento del tema di ricerca "PROFILI GIURIDICI DI STRUTTURAZIONE DI UN SISTEMA DI SICUREZZA DI VIDEO SORVEGLIANZA PER UNA RETE DI COMUNI DEL CRATERE DEL SISMA 2009", citato in premessa, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento di Ateneo.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



L'Università e l'Ente si impegnano a definire il progetto formativo e di ricerca con apposito accordo, come da allegato A alla presente convenzione.

Art. 2

Oneri economici

1. Il costo al lordo degli oneri a carico dell'Università e del percipiente di n. 1 borsa di studio è di € 60.112,08 per il triennio.

Il costo al lordo degli oneri a carico dell'Università e percipiente di n. 1 borsa di studio per ciascun anno di corso è di € 20.037,36, così determinato:

- importo della borsa € 16.243,00
- contributi INPS € 3.794,36

2. Gli altri costi previsti sono i seguenti:

- la maggiorazione del 50% della borsa per attività di ricerca svolta all'estero, per un minimo di sei mesi e un massimo di dodici mesi.
Il costo della maggiorazione per ogni mese svolto all'estero è pari a € 835,00;
- il budget per l'attività di ricerca, nella misura del 10% della borsa, pari a € 4.875,00 per l'intero triennio.

Art. 3

Oneri a carico dell'Università

1. L'Università assicura l'erogazione della/e borsa/e di studio, nella misura degli importi previsti all'art. 2

2. Qualora per Decreto Ministeriale l'importo della borsa di studio venisse maggiorato, l'Università si impegna a finanziare l'ulteriore somma pari all'importo relativo alla suddetta maggiorazione.

3. Allo stesso modo l'Università si impegna a finanziare eventuali somme al fine di coprire maggiori oneri derivanti da inasprimenti fiscali.

Art. 4

Il conferimento della borsa oggetto della presente convenzione non dà luogo a rapporti di lavoro né con l'Università, né con l'Ente pubblico convenzionato, né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche.

Art. 5

Svolgimento delle attività di studio e ricerca presso l'Ente

L'Ente si impegna ad ospitare il Dottorando, beneficiario della borsa, all'interno della propria Sede, ed in particolare presso gli uffici della sede di Fossa (AQ) 67020 - Villaggio San Lorenzo, Piazza Gemona n. 1, per n. 9 mesi anche non continuativi e a mettere a sua disposizione tutto quanto necessario al proficuo svolgimento delle attività di studio e ricerca.

Art. 6

Copertura assicurativa



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



1. L'Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi contro gli infortuni e per la responsabilità civile limitatamente alle attività didattiche e di ricerca che si riferiscono al dottorato svolte anche presso altre strutture.

In particolare, l'Università fornisce:

- copertura assicurativa INFORTUNI, Polizza di Assicurazione Infortuni, AXA ASSICURAZIONI;

- RCTO – Polizza di Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d'Opera, AXA ASSICURAZIONI;

2. L'Ente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 “*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*”, si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di legge e in particolare:

- è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza *ex art. 37 D.lgs. 81/2008* in tema di “*Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*”;

- assolve agli obblighi di cui agli artt. 36 (Informazione ai lavoratori) e 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/2008 e mette a disposizione i dispositivi di protezione individuale (DPI), laddove previsti.

Il Dottorando è tenuto a rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti presso l'Ente convenzionato.

Art. 7

Proprietà Intellettuale e pubblicazioni

1. I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, i software, le metodiche, le procedure, i data base e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dalla collaborazione tra le Parti saranno di proprietà comune e dovranno essere depositati congiuntamente.

2. L'Università potrà in ogni caso utilizzare liberamente e gratuitamente, esclusivamente per proprio uso interno, i sopra citati risultati.

3. L'Università potrà, altresì, farne oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili.

Art. 8

Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. La presente Convenzione non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università, né dell'Ente per fini diversi da quelli istituzionali.

Art. 9

Riservatezza

1. Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli 7 e 8 in materia di proprietà intellettuale, le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione, che sia stata preventivamente dichiarata confidenziale, scambiata in esecuzione della presente Convenzione e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione.

2. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente Convenzione.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle per le quali possa essere fornita prova che, al momento della comunicazione, siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente Convenzione.

4. Le Parti si danno atto che dalle disposizioni del presente articolo non derivano impedimenti od ostacoli all'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza ed accesso previsti dalle leggi vigenti in materia.

Art. 10

Trattamento dei dati

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali" (GDPR), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali forniti e/o raccolti nell'ambito della presente Convenzione esclusivamente per la finalità di conclusione ed esecuzione della stessa.

2. Titolari del trattamento sono rispettivamente le Parti come in epigrafe indicate e domiciliate.

3. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare.

4. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici in esecuzione di obblighi di legge e/o di un provvedimento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e/o Giudiziaria. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra Ue.

5. Il conferimento dei dati personali è indispensabile ai fini della conclusione ed esecuzione della presente convenzione e il mancato conferimento preclude la conclusione della stessa.

6. I dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla stipulazione ed esecuzione della presente convenzione e sino all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. In ogni caso saranno conservati per il tempo stabilito per gli obblighi di archiviazione previsti dalla normativa vigente.

7. Le Parti dichiarano di garantirsi reciprocamente nonché di garantire agli interessati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal GDPR. Resta salvo il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

8. L'Università, che fornirà al/alla Dottorando/a vincitore/vincitrice della borsa di studio copia della presente Convenzione, si impegna a far sottoscrivere allo/alla stesso/a la dichiarazione a non divulgare i dati personali delle Parti, nel rispetto della normativa vigente



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



in tema di tutela dei dati personali, e la dichiarazione di impegno all'osservanza degli obblighi di riservatezza sanciti dalla Convenzione medesima.

9. Le informative complete ex artt. 13 e 14 GDPR sono disponibili e potranno essere consultate:

- quanto all'Università degli Studi dell'Aquila al link

<https://www.univaq.it/section.php?id=573>;

- quanto all'Ente, sul sito web istituzionale, al link:

<https://usrc.portaletrasparenza.net/privacy.html>.

Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna parte dichiara di avere preso visione delle predette informative.

Art. 11

Durata della Convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di stipula della stessa e disciplina i rapporti tra le Parti per l'intera durata del Corso di Dottorato di Ricerca.

Art. 12

Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, per qualsiasi controversia sarà competente il Foro dell'Aquila.

Art. 13

Stipula della Convenzione

1. La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. n. 82/2005.

2. Si provvederà alla registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86 e del D.lgs. n. 346 del 31/10/1990 (artt. 3, 55 e 58). Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

3. L'imposta di bollo è assolta a cura dell'Università.

Art. 14

Per quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione si rinvia alla normativa vigente in materia.

Per l'Università degli Studi dell'Aquila
IL RETTORE
Prof. Edoardo Alesse

Per Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei
Comuni del Cratere - USRC
Il Titolare
Ing. Raffaello Fico